

COMUNE DI CINTE TESINO Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 02 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) RIAPPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 20.05, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

CECCATO LEONARDO - Sindaco -

BIASION ENRICO

BIASION JOSÈ ALBERTO

BUSANA GIANLUCA

BUSANA PIETRO

BUSANA PIETRO (PIERO)

BUSANA RUGIADA

FATTORE SARA

MEZZANOTTE MIRCO

PASQUAZZO LUCA

Assenti i Signori:

BUFFA ANGELO - giustificato -

TESSARO ANNALISA – giustificata –

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Amelia Zanettin

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ceccato Leonardo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno. Deliberazione del Consiglio comunale n. 02 dd. 21/02/2023

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.) RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della L.P. 30.12.2014 n. 14 hanno istituito, a partire dall'01.01.2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni trentini, che ha sostituito le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27.12.2013, n. 147.
- ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 di data 12.03.2015.

Preso atto che a fine 2022 sono stati adottati provvedimenti normativi ed amministrativi sia da parte dello Stato, con la L. 197 del 29.12.2022 (legge di bilancio dello Stato per il 2023), che da parte della Provincia Autonoma di Trento, con il Protocollo in materia di Finanza locale per il 2023, sottoscritto in data 28.11.2022 e la L.P. n. 20 del 29.12.2022 (legge di stabilità provinciale 2023), che hanno introdotto alcune novità in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli Enti Locali:

- 1) inserire la procedura di liquidazione giudiziale, nuova modalità di gestione delle crisi d'impresa, disciplinata dal D.L.vo n. 14/2019, entrato in vigore il 15.07.2022, che progressivamente sostituirà le attuali procedure di fallimento.
- 2) art. 5, comma 2 lettera a): la definizione della fattispecie "abitazione principale" risulta completamente modificata ed adeguata a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 13.10.2022. L'individuazione del fabbricato che costituisce abitazione principale del soggetto passivo non è più legata alla dimora e residenza del suo nucleo familiare (coniuge ed eventuali figli); è stato invece mantenuto e rafforzato il presupposto che per il possessore devono sussistere i due elementi oggettivi: residenza anagrafica e dimora abituale.
- 3) art. 8, comma 2 lettera e ter-1): tale nuova disposizione riconosce ai Comuni nuove facoltà regolamentari in materia di articolazione delle aliquote IM.I.S. Nello specifico, il Comune può stabilire aliquote ridotte per i fabbricati oggetto di locazione a fini abitativi ai sensi della L. 431/1998, nonché per i fabbricati adibiti ad alloggio per uso turistico di cui all'art. 37 della L.P. 7/2022.

Ritenuto inoltre la necessità di rivedere il Regolamento in modo da renderlo più semplice e snello e di più facile lettura, riscrivendo in modo più chiaro alcuni commi, al fine di evitare dubbi interpretativi della norma.

Visto l'art. 53 comma 16 della legge n. 338/2000 e ss.mm. il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'art. 1 c. 775 della L. 29.12.2022, n. 197, che differisce al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023.

Ritenuto di proporre l'approvazione del regolamento di cui sopra con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2023.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.:

- il parere favorevole del Segretario comunale in merito alla regolarità tecnico amministrativa.
- il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile.

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di poter procedere con la successiva approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori

DELIBERA

- 1. Di riapprovare, per i motivi meglio espressi in premessa, il nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), composto da nr. 16 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione.
- 2. Di dare atto che il nuovo regolamento di cui al punto 1 entra in vigore a decorrere dal 01.01.2023 a norma dell'art. 53 comma 16 della L. 23.12.2000 nr. 388.
- **3.** Di dare atto che il nuovo regolamento approvato sostituisce integralmente il regolamento vigente, che si intende pertanto abrogato.
- **4.** Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione il cui esito è il seguente: voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma della L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO Zanettin dott.ssa Amelia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	1
REFERENCE DI PURRIJE AZJONE	
KEI EKI O DI I ODDEICIZIONI	4

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal 22/02/2023 al 04/03/2023 senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE Zanettin dott.ssa Amelia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certi	fica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:
	divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
	dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
Cinte T	Tesino, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE Zanettin dott.ssa Amelia

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- 2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.



COMUNE di CINTE TESINO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER

LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE

(IM.I.S.)

Allegato
delibera Consiglio comunale
n. 2 del 21.02.2023
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanettin dott.ssa Amelia

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) di cui all'articolo 1 e seguenti della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, quale tributo proprio del Comune.
- 2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da quanto disposto dall'art. 8 della legge provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014.
- 3. Il presupposto d'imposta, i soggetti passivi ed i criteri e parametri di applicazione dell'IMIS sono definiti dalla normativa di cui al comma 1, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 2 DELIBERAZIONI

- 1. Le decisioni in materia di IM.I.S. di competenza del Comune ai sensi della normativa di cui all'articolo 1 sono assunte dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e comunque prima dell'approvazione del bilancio medesimo, salvo quanto disposto dall'art. 9bis della legge provinciale n. 36 del 1993.
- 2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alla deliberazione di cui all'articolo 3.
- 3. Le deliberazioni adottate in materia di aliquote, deduzioni e detrazioni di cui al comma 1 si intendono prorogate di anno in anno in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi.

ART. 3 AREE EDIFICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, nell'intento di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale fissa, ai sensi dell'articolo 6 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, i valori ed i parametri da utilizzare ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento non inferiori rispetto a quelli indicati nell'allegato A al presente regolamento. La deliberazione viene periodicamente aggiornata e comunque ogni cinque anni, e trova applicazione per

- il periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e per tutti i periodi d'imposta successivi fino all'aggiornamento.
- 2. La deliberazione di cui al comma 1 viene adottata almeno 30 giorni prima della data di scadenza per il versamento della prima rata dell'imposta come determinata ai sensi dell'articolo 8.
- 3. Allo scopo di determinare i valori ed i parametri di cui al comma 1 il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, i valori utilizzati in sede di procedure di espropriazione per pubblica utilità ed i valori dichiarati in sede di compravendita, successione ereditaria e donazione. I valori possono essere determinati in modo articolato per le diverse zone territoriali del Comune.
- 4. I parametri si intendono riferiti alle condizioni specifiche della singola area edificabile che possono influire sulla determinazione puntuale della base imponibile dell'area stessa rispetto al valore generale stabilito nella deliberazione, e trovano applicazione nelle fasi dell'accertamento.
- 5. I valori ed i parametri delle aree edificabili determinati con il presente articolo sono vincolanti per il Comune in sede di attività di accertamento.
- 6. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti trova comunque applicazione il valore dichiarato dal contribuente per la medesima area edificabile, ovvero definitivamente accertato dai competenti uffici dello Stato, in sede di dichiarazioni comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi erariale collegati ad atti, anche preliminari, di modifica a qualsiasi titolo dei diritti reali relativi alle aree edificabili, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014. Tali dichiarazioni hanno valore ai fini dell'IM.I.S. dalla data della loro presentazione e senza effetto retroattivo, e sono modificabili, comunque nel rispetto del comma 1, dopo un triennio con comunicazione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 7.

TITOLO II ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 ESENZIONI ED ESCLUSIONI D'IMPOSTA

- 1. Sono esenti, ovvero escluse dall'ambito di applicazione, le fattispecie di cui all'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014.
- 2. Ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 si considerano esenti gli immobili posseduti dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) riconosciute come tali secondo le modalità di legge.
- 3. Per i periodi d'imposta dal 2016 al 2022, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter. Per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022 il presente comma si applica anche alle Cooperative di cui all'articolo 14 comma 6 quater della legge provinciale n. 14 del 2014.
- 4. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera g bis) della legge provinciale n. 14 del 2014 si considerano esenti le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore comunale consentono esclusivamente l'ampliamento volumetrico, anche solo potenziale, di fabbricati esistenti. L'esenzione non si applica alle aree edificabili, comunque denominate e di qualsiasi dimensione, che consentono, in base alle Norme di Attuazione stesse, la realizzazione anche solo potenziale di nuovi fabbricati.

ART. 5 ASSIMILAZIONI AD ABITAZIONE ED AGEVOLAZIONI

- 1. Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
 - a) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica

- anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata dal coniuge, o da parenti o da affini entro il primo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.
- 2. Le assimilazioni di cui al comma 1 sono riconosciute a seguito di presentazione di specifica comunicazione presentata secondo le modalità di cui all'articolo 7.
- 3. Relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lettere a) e b), in alternativa all'assimilazione ad abitazione principale possono essere deliberate, anche disgiuntamente, aliquote agevolate rispetto all'aliquota stabilita per i fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale, e comunque in misura non inferiore all'aliquota stabilita per le abitazioni principali.
- 4. Sono comunque assimilate ad abitazione principale le fattispecie di cui all'articolo 5 comma 2 lettera b) della legge provinciale n. 14 del 2014.
- 5. La base imponibile dell'IM.I.S. è ridotta del 50% per le fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3 della legge provinciale n. 14 del 2014 e quindi:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico indicati nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 iscritti con quest'indicazione nel libro fondiario, ovvero quelli privi di iscrizione nel libro fondiario ma notificati ai sensi della legge n. 364 del 1909;
 - b) i fabbricati riconosciuti come inagibili e inabitabili secondo i criteri e parametri di cui all'articolo 6.

ART. 5BIS ALIQUOTE AGEVOLATE

- 1. Con la deliberazione di cui all'articolo 8 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune può:
 - a) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter) della legge provinciale n. 14 del 2014;

- b) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter-1) della legge provinciale n. 14 del 2014;
- c) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati abitativi oggetto di locazione turistica ai sensi dell'articolo 37bis della legge provinciale n. 7 del 2002, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e ter-1) della legge provinciale n. 14 del 2014;
- d) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente ad impianti di risalita comunque denominati, ai sensi e lei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014;
- e) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto nella categoria D8 destinati esclusivamente a campeggio, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e bis) della legge provinciale n. 14 del 2014:
- f) stabilire un'aliquota ridotta per i fabbricati costruiti, posseduti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera e sexies) della legge provinciale n. 14 del 2014
- g) stabilire un'aliquota ridotta per le aree edificabili per le quali non sia stata accolta la domanda di trasformazione urbanistica ad aree non edificabili secondo la procedura di cui all'articolo 45 commi 4 e 4bis della L.P. n. 15/2015, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 comma 2 lettera g ter) della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 6 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 comma 5 lettera b), si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione ivi prevista, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- 3. L'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la presenza anche non contemporanea delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è

sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico— edilizia (art. 77 della legge provinciale n. 22 del 1991).

- 4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
 - b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 2000, nella quale si dichiara:
 - che l'immobile è inagibile o inabitabile;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
- 5. La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.
- 6. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.
- 7. Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data della validità del provvedimento edilizio che autorizza i lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

ART. 7 COMUNICAZIONI DEI CONTRIBUENTI

- 1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 14 del 2014, non prevede alcun obbligo di dichiarazione ai fini IM.I.S.
- 2. Per le sole fattispecie di seguito individuate il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo:
 - a) comunicazione, presentata dal curatore o dal commissario liquidatore, attestante l'inizio della procedura fallimentare, della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione coatta amministrativa. Per questa fattispecie, in deroga alla scadenza temporale generale di cui al presente comma, la comunicazione va presentata entro 90 giorni dall'inizio della procedura;
 - b) sussistenza delle condizioni di assimilazione di fabbricati ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 5 comma 1;
 - c) intervenuto versamento da parte di uno dei contitolari anche per il debito d'imposta degli altri, ai sensi dell'articolo 8 comma 6;
- 3. In caso di omessa comunicazione per le fattispecie di cui al comma 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della legge n. 160 del 2019.
- 4. Per le fattispecie di seguito individuate il contribuente può presentare al Comune una comunicazione, su modello predisposto dal Comune, ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie previste in quelli predisposti dal Comune, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo, relativa:
 - a) al nuovo valore aree edificabili ai sensi dell'articolo 3 comma 6 ultimo periodo;
 - b) alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità dei fabbricati rispetto all'abitazione principale e fattispecie assimilate, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 14 del 2014;
 - c) alla sussistenza dei requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale in capo al coniuge che, in costanza di matrimonio, pone la residenza anagrafica in un fabbricato abitativo diverso da quello che costituiva oggetto della convivenza matrimoniale, ai sensi e nei limiti dell'articolo 5 comma 2 lettera a) e dell'articolo 14 comma 7bis della legge provinciale n. 14 del 2014.

- 5. Per le comunicazioni di cui al comma 2, gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione con effetto retroattivo per il periodo d'imposta cui si riferiscono se presentate entro il termine di cui al medesimo comma 2. Per le comunicazioni di cui al comma 4 gli effetti tributari ad esse collegati trovano applicazione dal giorno della loro presentazione ovvero, purché presentate entro il termine di cui al medesimo comma 4, con effetto retroattivo analogamente alla fattispecie di cui al comma 2.
- 6. E' comunque facoltà del contribuente presentare in ogni momento documentazione o comunicazioni che lo stesso ritenga utili per la corretta applicazione dell'imposta, anche in relazione all'invio del modello di calcolo precompilato di cui all'articolo 8.
- 7. In prima attuazione di questo articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, le dichiarazioni o comunicazioni presentate dai contribuenti ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa sui Servizi Indivisibili ovvero, sempre se compatibili, i dati utilizzati dal Comune per l'invio dei modelli precompilati relativamente ai medesimi tributi.

ART. 8 VERSAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA

- 1. Ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 14 del 2014, il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997 (modello di versamento denominato F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- 2. Sono ammessi, per il pagamento, i seguenti strumenti alternativi:
 - a) versamento diretto in tesoreria Comunale;
- 3. Per la gestione, anche parziale o disgiunta, delle fasi del procedimento di riscossione ordinaria il Comune può avvalersi di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.
- 4. Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.
- 5. I contribuenti, fermi restando i termini di cui al comma 4, possono in ogni caso versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.
- 6. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014 un contribuente può effettuare il versamento cumulativo anche con riferimento al debito d'imposta degli altri contitolari sui medesimi immobili, a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente che effettua

- il versamento comunichi al Comune, con le modalità di cui all'articolo 7, quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui il versamento stesso si riferisce.
- 7. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 il Comune invia ai contribuenti un modello precompilato nel quale risultano gli elementi necessari per il calcolo e per il versamento dell'imposta. L'invio deve avvenire almeno 15 giorni prima della scadenza di versamento. Tale termine è determinato con riferimento alla documentazione che prova la consegna dei plichi al soggetto incaricato della spedizione. Il modello precompilato deve contenere:
 - a) l'individuazione degli immobili soggetti all'imposta posseduti dal contribuente e la data alla quale è stata stabilita la situazione giuridica, tributariamente rilevante, degli immobili stessi;
 - b) il calcolo dell'imposta dovuta con evidenza analitica, per ciascun immobile, delle fattispecie applicate, della base imponibile, dei mesi di possesso, delle aliquote, delle detrazioni, agevolazioni, deduzioni ed esenzioni applicate;
 - c) il modello di versamento precompilato ai sensi del presente comma, nonché un modello in bianco;
 - d) gli estremi delle deliberazioni adottate in materia di IM.I.S. per il periodo d'imposta di riferimento;
 - e) le modalità di applicazione e disapplicazione delle sanzioni in relazione all'invio del modello precompilato ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014, anche con riferimento agli obblighi posti in capo al contribuente dalla medesima disposizione normativa;
 - f) l'indicazione del Funzionario responsabile del tributo e delle modalità di relazione tra Comune e contribuente, anche in via telematica;
- 8. Il Comune, anche avvalendosi di soggetti esterni individuati ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, predispone un sistema informatico di calcolo dell'imposta dovuta e lo mette a disposizione dei contribuenti gratuitamente via internet. Le modalità di accesso devono essere libere e improntate alla massima semplicità di utilizzo. Il sistema di calcolo deve in ogni caso consentire la stampa dei documenti di versamento.
- 9. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge n. 296 del 2006, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 10.I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 15,00.
- 11. Ai versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. si applica l'istituto del ravvedimento operoso come disciplinato dalla normativa statale.

ART. 9 DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

- 1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera f) della legge provinciale n. 14 del 2014, la Giunta Comunale, se non diversamente disposto con apposito decreto ministeriale o provvedimento del Presidente della Provincia, può stabilire il differimento di sei mesi del termine di pagamento dell'imposta nel caso di calamità naturali di grave entità.
- 2. E' comunque differito di 12 mesi il termine di pagamento in caso di decesso del soggetto passivo. Il differimento concerne sia i termini di pagamento per debito d'imposta riferito a periodi di possesso del soggetto deceduto che quelli riferiti al debito d'imposta degli eredi relativamente agli immobili compresi nell'asse ereditario.

ART. 10 ACCERTAMENTO, SANZIONI E RISCOSSIONE COATTIVA

- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296 del 2006, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
- 2. Nell'esercizio dei propri poteri di verifica ed accertamento, e comunque prima dell'emissione degli Avvisi di accertamento, il Comune può chiedere al contribuente chiarimenti, dichiarazioni o documentazione anche in relazione alle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 7. La richiesta deve anche prevedere il termine per la risposta, comunque non superiore a 30 giorni. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1 comma 775 della L. n. 160 del 2019.
- 3. Non si emettono avvisi di accertamento per importi inferiori o uguali ad € 15,00=, calcolando in tale importo maggiore imposta, sanzioni ed interessi.
- 4. Ai sensi dell'art. 10 comma 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo n. 218 del 1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
- 5. In caso di adesione all'accertamento con versamento della maggiore imposta accertata e degli interessi entro il termine per la proposizione di ricorso in sede giurisdizionale, la sanzione applicata per omesso, infedele o tardivo versamento è ridotta nella misura del 50%.

- 6. Per la riscossione coattiva dell'imposta derivante da provvedimenti di accertamento non impugnati e per i quali non è intervenuto il versamento in termini si applicano le procedure, gli strumenti giuridici e le modalità previsti dalla normativa statale.
- 7. Le attività di accertamento e riscossione coattiva possono essere effettuate anche con affidamento a soggetti esterni al Comune, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e possono riguardare disgiuntamente anche solo una o alcune delle fasi e procedure nelle quali si articola il complessivo procedimento.

ART. 11 RIMBORSI

- 1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della legge provinciale n. 14 del 2014 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
- 2. Il Comune è tenuto a comunicare al contribuente la sussistenza di ipotesi di spettanza del diritto al rimborso comunque rilevate in fase di gestione delle banche dati dell'IM.I.S., allo scopo di consentire al contribuente stesso la presentazione, sussistendone effettivamente i presupposti, dell'istanza di rimborso. La comunicazione può avvenire anche in forma verbale o telefonica o via mail.
- 3. L'istanza di rimborso deve essere motivata e può essere corredata da documentazione atta a dimostrarne il diritto. Il Funzionario responsabile può chiedere al contribuente chiarimenti in merito all'istanza presentata, ovvero documentazione integrativa. La richiesta del Funzionario deve essere formulata in forma scritta, ed interrompe il termine del procedimento di rimborso di cui al comma 1. Nella richiesta di integrazione il Funzionario determina anche il termine per la risposta del contribuente, comunque non inferiore a 30 giorni, oltre il quale l'istanza originaria si intende respinta.
- 4. Sulle somme per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso si applicano gli interessi a decorrere dalla data di versamento dell'imposta per la quale viene stabilito il rimborso, nella misura di cui al successivo art. 13.
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale il provvedimento di rimborso è stato adottato. L'eventuale importo non compensato

viene pagato al contribuente. Nella richiesta di compensazione deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IM.I.S. oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione, o quelle per le quali viene effettuato il pagamento non potendo essere compensate, non sono produttive di ulteriori interessi

- 6. Nel caso di rimborso riconosciuto di spettanza del contribuente a seguito di errore nel versamento effettuato in favore di altro Comune incompetente, la regolazione contabile avviene, con il consenso del contribuente stesso e del Comune di riferimento, direttamente fra le Amministrazioni interessate, senza applicazione di interessi.
- 7. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.

ART. 12 RIMBORSO PER INTERVENUTA INEDIFICABILITÀ DELLE AREE

- 1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g) della legge provinciale n. 14 del 2014 si stabilisce per le aree divenute inedificabili il rimborso dell'imposta.
- 2. Il rimborso suddetto compete per i 3 anni precedenti alla data del provvedimento di prima adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante) e decorre dall'anno d'imposta in cui il provvedimento stesso è stato adottato dal Comune. Se l'inedificabilità dell'area viene deliberata a seguito di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge provinciale n. 15 del 2015, gli anni oggetto di rimborso ai sensi di questo articolo si calcolano, per tutte le fattispecie, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
- 3. Il rimborso, in accoglimento della richiesta presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 11, viene comunque disposto solo a seguito del'approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale che stabilisce l'intervenuta inedificabilità dell'area.
- 4. Per le aree destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici il sopra indicato rimborso compete per 3 anni ovvero, se più favorevole, per il numero di anni di cui all'articolo 12bis.
- 5. Per le aree divenute inedificabili a seguito di istanza presentata in tal senso dal titolare dei diritti reali sull'area stessa, il rimborso compete per 3 anni, escludendo comunque dal calcolo il periodo di cui al comma 11.
- 6. La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Il diritto al rimborso è ammissibile in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni edilizie non ancora decadute e non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o

- di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
- b) per tali aree non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.
- 7. Il rimborso è effettuato su richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate.
- 8. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui all'articolo 13.
- 9. Il rimborso non è dovuto se l'importo complessivo, comprensivo di interessi, è inferiore o uguale ad Euro 15,00 per ciascun periodo d'imposta.
- 10. Alla procedura di rimborso di cui al presente articolo si applicano, se non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui all'articolo 11.
- 11.Il rimborso disciplinato da questo articolo è aggiuntivo rispetto a quello previsto in via obbligatoria dall'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014, che riguarda l'imposta versata tra le date, tra di loro alternative, di cui al comma 2 e la data del provvedimento definitivo della Giunta Provinciale di cui al comma 3. Al rimborso relativo alla fattispecie di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a) della legge provinciale n. 14 del 2014 si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

ART. 12BIS RIMBORSO D'UFFICIO PER LE AREE EDIFICABILI DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI.

- 1. Per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, come individuate dalla relativa normativa provinciale in materia urbanistica, si applica il rimborso d'ufficio dell'imposta versata relativamente alle due fattispecie di cui ai commi 9bis e 9ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014, e quindi:
 - a) a seguito del decorso di dieci anni dall'inizio della destinazione urbanistica di cui a questo comma senza che l'Ente Pubblico competente abbia provveduto all'acquisizione, con qualsiasi modalità giuridica, della proprietà dell'area;
 - b) a seguito di provvedimento urbanistico divenuto definitivo che escluda, in riferimento all'area, ogni possibilità edificatoria come definita ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della legge provinciale n. 14 del 2014.
- 2. Le fattispecie di rimborso di cui al comma 1 sono fra di loro alternative.
- 3. Il calcolo dei termini temporali di cui al comma 1 decorre dall'1 gennaio 2015 se la destinazione urbanistica di cui al comma 1 è intervenuta in data precedente.
- 4. Al rimborso di cui al presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 11 ad eccezione della presentazione di richiesta di rimborso da parte del contribuente,

che non è dovuta. Il Comune dopo aver adottato il provvedimento di rimborso d'ufficio ai sensi di questo articolo ne notifica copia al contribuente interessato.

ART. 13 MISURA DEGLI INTERESSI

1. La misura annua degli interessi, per tutti i procedimenti riferibili al presente Regolamento che ne prevedono l'applicazione, è pari, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della legge provinciale n. 14 del 2014, al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun periodo d'imposta.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta comunale nomina il Funzionario Responsabile per la gestione dell'IM.I.S., ai sensi e con i poteri di cui all'articolo 8 comma 5 della legge provinciale n. 14 del 2014.

ART. 15 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

REGOLAMENTO IM.I.S. - Allegato A

VALORI DELLE AREE FABBRICABILI

Destinazione urbanistica	Valore
	Euro/mq
Zone edificate di completamento -B2- in centro abitato (indice di	55,00
edificabilità 1,5mc/mq)	
Zone edificate di completamento –B3- in loc. Monte Mezza	50,00
Zone edificate di nuovo impianto -C1- in centro abitato (indice di	50,00
edificabilità 1,20mc/mq)	
Zone produttive del settore secondario e zona mista (D1 e D4)	25,00
Zone per esercizi alberghieri –D2-	30,00

In caso di demolizione di fabbricato per la successiva ricostruzione e di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'area, ai sensi del D.Lgs. 504/92, la cui superficie è determinata tenendo conto dell'area di sedime del fabbricato oggetto di intervento.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un fabbricato che si sviluppa su più piani l'area fabbricabile si determina tenendo conto dell'area di sedime di ciascuna u.i.u.

In questo caso il valore dell'area è:

- a) per i fabbricati esistenti in centro storico € 55,00/mq.
- b) per i fabbricati esistenti in zone diverse da quelle edificabili € 50,00/mq.
- c) per i fabbricati esistenti in zone edificabili quello corrispondente alla zona stessa;

RIDUZIONI DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI IN PRESENZA DI PARTICOLARI SITUAZIONI

Per le particelle fondiarie, utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, ma non autonomamente edificabili, i valori sopra indicati sono ridotti del 30%.

Si considera non autonomamente edificabile la particella fondiaria la cui superficie non è tale da consentire, sulla base delle norme previste dal P.R.G., la realizzazione di un edificio autonomo con superficie di base di almeno 100 mq. il cui lato minimo sia di almeno 8 ml.

La riduzione di valore non è applicabile qualora via siano particelle fondiarie contigue appartenenti allo stesso proprietario, al coniuge o ai parenti e affini entro il primo grado, anche pro quota, la cui superficie complessiva consenta la realizzazione di un edificio con le caratteristiche sopra evidenziate.

Il valore dell'area edificabile che presenta, per gran parte della sua superficie, una pendenza superiore al 20 per cento è ridotto del 20%.

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto degli elettrodotti è ridotto del 10%.

Il valore dell'area ricadente nella fascia di rispetto stradale è ridotto del 10% per la parte che eccede quella calcolata con riferimento ad una larghezza di mt. 5.

Il valore dell'area edificabile soggetta a piano attuativo o a lottizzazione è ridotto del 30% fino all'approvazione del piano stesso. Il valore dell'area edificabile, in presenza della rete pubblica di fognatura ed acquedotto (a carico del privato vi è solo l'onere di allacciamento), viene aumentato del 10%.

Al valore dell'area edificabile sarà riconosciuta una riduzione del 50% nell'intervallo di tempo intercorrente tra la data di adozione in via preliminare del P.R.G. da parte del Consiglio Comunale e la data dell'effettiva entrata in vigore dello stesso.

Al valore dell'area edificabile sarà riconosciuta dal Responsabile del Tributo, in presenza di servitù regolarmente intavolate, una riduzione rapportata all'effettiva limitazione all'edificabilità dell'area stessa per effetto della servitù.

Le riduzioni sopra indicate non sono cumulabili fra loro con esclusione di quella prevista per le aree soggette a piano attuativo o a piano di lottizzazione.

Il Responsabile del Tributo potrà prendere in considerazione le richieste di altre riduzioni sulla base di condizioni oggettive che riducano e limitino l'effettiva edificabilità dell'area.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 Oggetto del Regolamento	2
ART. 2 Deliberazioni	2
ART. 3 Aree fabbricabili	2
TITOLO II - ESENZIONI, ASSIMILAZIONI ED AGEVOLAZIONI	4
ART. 4 Esenzioni ed esclusioni d'imposta	4
ART. 5 Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni	4
ART. 5bis Aliquote agevolate	5
ART. 6 Riduzione dell'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili	6
TITOLO III - ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI	8
ART. 7 Comunicazioni dei contribuenti	8
ART. 8 Versamento e riscossione ordinaria	9
ART. 9 Differimento dei termini di versamento	11
ART. 10 Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva	11
ART. 11 Rimborsi	12
ART. 12 Rimborso per intervenuta inedificabilità delle aree.	13
ART. 12bis Rimborso d'ufficio per le aree edificabili destinate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici	14
ART. 13 Misura degli interessi	15
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	16
ART. 14 Funzionario Responsabile	16
ART. 15 Norme di rinvio	16
ART. 16 Entrata in vigore	16
VALORI DELLE AREE FABBRICABILI (ALLEGATO A)	17